



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr. Mariateresa

Vitiello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. promossa da:

presso il cui studio in Firenze, è e elettivamente domiciliata, come da mandato in atti

ATTRICE OPPONENTE CONTRO

S.r.l., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli

Avv.ti ed ed con studio in La Spezia (SP), via giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via La Spezia (SP).

CONVENUTA-OPPOSTA

Oggetto: opposizione a D.I.





Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE ATTRICE-OPPONENTE

Come da note depositate per l'udienza dell'8/11/2022

DI PARTE CONVNEUTA-OPPOSTA

Come da note depositate per l'udienza dell'8/11/2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione
avverso il D.I. n. n. (R.G. emesso dal Tribunale di Firenze con il
quale, su istanza della srl si ingiungeva il pagamento della somma di euro
5.422,86, oltre interessi e spese della procedura, quale residuo importo dalla stessa
asseritamente dovuto in base al contratto di finanziamento n.
L'attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: "in via preliminare dichiarare i
difetto di legittimazione attiva di parte opposta; nel merito dichiarare infondata la
domanda di parte opposta come formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto
non provata in fatto ed in diritto, con ogni pregiudizievole conseguenza in capo
all'opposta, anche di eventuale ripetizione delle somme in eccesso corrisposte per i motiv
di cui in parte espositiva; in denegata ipotesi accertare la minor somma dovuta
dall'odierna opponente, per i motivi di cui in parte espositiva; in ogni caso revocare i
decreto ingiuntivo n. (RG concesso dal Tribunale di Firenze in data
2019. Con vittoria di spese di lite".
L'opponente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di
srl in quanto il credito sarebbe stato inizialmente detenuto da s.p.a., da





questa sarebbe stato passato a s.r.l., senza alcuna prova dei passaggi.

In ogni caso deduceva di ricordarsi unicamente di aver attivato una quindici anni or sono, una carta di credito revolving denominata "Card" con possibilità di utilizzo di una somma di denaro (plafond) da restituire ratealmente con applicazione di interessi passivi, che il credito vantato da s.r.l. risultava tutt'altro che certo negli importi, sia per quanto riguarda la misura del capitale che per quanto riguarda quella degli interessi applicati, delle spese e competenze vantate.

Costituitasi in giudizio, sel sel contestava le eccezioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

All'udienza del 2021, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e, rientrando la materia tra quelle per cui è previsto lo svolgimento della mediazione, le parti venivano invitate all'attivazione della stessa.

La mediazione aveva esito negativo e, non essendo necessario l'espletamento di istruttoria, all'udienza dell' /2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

Secondo le tesi della convenuta-opposta il credito azionato con il D.I. opposto deriverebbe da una operazione di cartolarizzazione *ex*artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per cui essa S.r.l., società cessionaria, sarebbe subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta





ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la societá erogatrice del finanziamento originario.

Preliminarmente, con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione attiva della e della mancanza di prova della inclusione del credito di essa opponente fra quelli ceduti, deve rilevarsi che la Suprema Corte, con la sentenza n. 5857 del 2022 ha confermato l'orientamento secondo cui, in caso di contestazione, è onere della Banca cessionaria dimostrare l' intervenuta cessione del rapporto e, per l'effetto, la legittimazione sostanziale ad agire in via esecutiva.

Deve ritenersi, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza di merito che " è onere della parte opposta e che si afferma essere cessionaria del credito, provare l'esistenza dell'atto di cessione e più specificatamente l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione

avvenuta ai sensi dell'articolo 58 comma 2 del Testo Unico Bancario e degli articoli 1 e 4 della Legge

130/1999".

L'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, non risulta pertanto sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa *ex* articolo 1346 c.c. (cfr. Cass. n. 24798/2020, Cass. n. 22268/2018, Cass. n. 2780/2019).

Tale orientamento è stato anche ripreso dal Tribunale di Firenze con la recente sentenza n. 22, che ha precisato, dunque, che, in materia di cessioni in blocco dei crediti ex art. 58TUB, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del dlgs. 385/1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in

detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In particolare, con riguardo al tipo di prova che debba essere fornita dal cessionario nel caso di assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione così come





risultanti dalla Gazzetta Ufficiale, il Tribunale citato ha ritenuto necessari i seguenti requisiti ai fini di dimostrare la legittimazione attiva del cessionario: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è il presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti e la prova dell'inclusione del singolo credito in caso di contestazione.

E la prova in questione deve essere assolta con la produzione del contratto di cessione corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti.

Nel caso che ci occupa ltacapital ha allegato unicamente il contratto di cessione da MPS e null'altro sulla cessione dello specifico credito della Armano se non un generico estratto conto della posizione della stessa, che non può ritenersi elemento sufficiente al fine di provare quanto sopra detto.

La questione esaminata deve ritenersi assorbente rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento.

P.Q.M.

Il Tribunale, defini	tivamente pronu	nziando, a	.ccoglie l'op	posizione _]	proposta da
	e, per l'effetto	o, revoca i	l D.I. n.	(R.G.	. 9400/2019)
emesso dal Tribunale	e di Firenze.				
Condanna l'opposta	SRI	L alla rifusi	one in favor	re dell'attric	e l
delle co	mpetenze e spese	del present	te giudizio c	he liquida, t	enuto conto
del valore della causa	che è più prossim	o allo scagli	one di euro 1	.101-5.201, in	complessivi
euro 2.552,00, oltre r	imborso forfettario	o nella misi	ura del 15%,	oltre spese v	vive per euro
118,50 e oltre IVA e C	AP se e nella misu	ıra dovuti p	er legge.		
Così deciso in Firenz	e, il 2 023				

Il Giudice

Dr. Mariateresa Vitiello



